

# Codice appalti, le Unioni dribblano per un anno l'ostacolo qualificazione

## Investimenti

**Dall'Anci** nuovo Quaderno Operativo sulla riforma «efficace» dal 1° luglio

**Alberto Barbiero**

La prima fase applicativa del nuovo Codice appalti comporta per gli enti locali lo sviluppo di procedure con alcune regole critiche e l'adeguamento degli atti amministrativi e regolativi delle procedure di affidamento.

L'acquisizione di efficacia dal 1° luglio della gran parte delle disposizioni del Dlgs 36/2023 ha numerose implicazioni, sia per la ridefinizione di vari passaggi delle procedure di affidamento sia per le innovazioni aspetti organizzativi nella gestione degli appalti e dei contratti di partenariato pubblico-privato. Nasce da questi presupposti il nuovo Quaderno operativo che **l'Anci** pubblicherà oggi per dettagliare le ricadute della riforma su temi chiave quali la fase transitoria, con la disciplina semplificata per le misure Pnrr, il ruolo del RUP e soprattutto la qualificazione delle stazioni appaltanti, su cui il Quaderno fornisce un modello di adesione a un'Unione di Comuni per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture. Il passaggio è fondamentale perché le Unioni saranno qualificate di diritto con riserva fino al 30 giugno 2024 e quindi offrono una via per evitare il rischio blocco degli investimenti.

Alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici forniscono peraltro un quadro più strutturato degli elementi di regolazione dei principali strumenti di gestione delle procedure, al quale le amministrazioni devono rifarsi, precisando negli articoli 82 e 87 i dati distintivi degli atti regolativi delle gare (bando, lette-

ra di invito e disciplinare) e di quelli destinati a regolare il futuro rapporto tra le parti, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello giuridico (capitolato speciale e condizioni contrattuali).

In questi documenti rilevano peraltro anche novità su aspetti particolari delle gare, come il termine minimo di cinque giorni dato all'operatore economico per integrare dichiarazioni e documenti mediante il soccorso istruttorio (permanendo il termine massimo a dieci giorni).

Fondamentale è il tema della qualificazione, che dopo il 1° luglio porterà molti enti a poter operare fino al completamento della procedura solo entro la soglia dell'affidamento diretto per beni e servizi (140mila euro) e al di sotto dei 500mila euro per i lavori (risultando in tal caso esecrabili, oltre la soglia dei 150mila euro, anche procedure negoziate senza bando).

In questi casi gli enti devono comunque ricondurre agli atti di affidamento diretto le indicazioni dell'articolo 17, comma 2, focalizzando nella motivazione il percorso che ha consentito di individuare l'operatore economico affidatario, e dalle previsioni dell'articolo 50, soprattutto in relazione al requisito delle pregresse esperienze.

Le determinazioni a contrarre sono caratterizzate da un articolato quadro motivazionale, che definisce i principali elementi di sviluppo della procedura e le scelte dell'ente come ad limitazione della quota di attività subappaltabili, il lotto unico o le ragioni tecniche che Portano all'appalto integrato.

Il quaderno fornisce anche alcuni schemi di atti per le procedure sottosoglia, e due schemi di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra le Unioni di Comuni (che possono appunto operare nella prima fase applicativa del Codice come stazioni appaltanti qualificate con riserva) e i singoli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

